

REVISIONE DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Novità principali

Premessa

Dopo diversi anni di discussioni, alla fine di settembre 2020 il Parlamento ha completato la revisione della legge sulla protezione dei dati (LPD). Questa revisione mantiene il concetto della legge precedente, ma introduce anche diverse novità. Sebbene siano stati effettuati adeguamenti al regolamento europeo sulla protezione dei dati (RGPD/GDPR), la LPD se ne discosta in vari punti.

Il presente documento illustra brevemente i cambiamenti principali dal punto di vista delle istituzioni e delle organizzazioni per persone bisognose di assistenza. I dettagli dell'attuazione della legge non sono ancora ben noti. Le disposizioni esecutive dell'ordinanza non sono ancora state pubblicate.

Dalla primavera del 2022 sono disponibili ulteriori documenti relativi alle disposizioni di attuazione della FADP rivista. Si raccomanda in ogni caso come primo passo di eseguire i seguenti lavori preliminari:

- nomina di un responsabile della protezione dei dati;
- elenco dei dati trattati, incluse le misure di protezione adottate e i diritti di accesso.

Panoramica delle novità principali

1. Ambito di applicazione

Dal punto di vista geografico, si adotta ora il cosiddetto «principio degli effetti». La LPD si applica quindi anche alle aziende con sede all'estero che trattano dati personali con ripercussioni in Svizzera.

Dal punto di vista personale, la nuova LPD si applica solo al trattamento dei dati personali di persone fisiche da parte di aziende e privati. Il trattamento dei dati di persone giuridiche (ad esempio, fondazioni, associazioni, SA, cooperative) non è più contemplato.

2. Principi in materia di trattamento dei dati personali

Come in precedenza, i dati personali devono essere trattati in buona fede e in modo lecito e proporzionato. Possono ancora essere raccolti solo per una finalità specifica chiaramente riconoscibile dalla persona interessata e possono essere trattati solo nell'ambito di tale finalità.

Ciò che già si applicava in precedenza è ora espressamente regolamentato: i dati personali devono essere distrutti o resi anonimi non appena non sono più necessari per la finalità del trattamento. Continuano a essere necessari, in particolare, finché ciò è richiesto da obblighi legali di conservazione.

Viene inoltre introdotto il seguente obbligo: se il trattamento dei dati previsto comporta un rischio elevato di violazione della personalità o dei diritti fondamentali della persona interessata, tale rischio deve essere analizzato in anticipo dal responsabile della protezione dei dati.

3. Dati personali degni di particolare protezione

Come in precedenza, questa definizione include dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali, la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza, i provvedimenti d'assistenza sociale nonché sanzioni e perseguimenti amministrativi e penali.

Anche i dati riguardanti l'etnia, i dati genetici e i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica sono ora considerati particolarmente degni di protezione.

Il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione è (tuttora) ammissibile solo con il consenso esplicito della persona interessata.

4. Regolamentazione della profilazione

Anche se le istituzioni e le organizzazioni per persone bisognose di assistenza difficilmente si occupano di profilazione, questa viene comunque descritta brevemente nel presente documento perché, ad esempio, i clienti o i collaboratori di istituzioni e organizzazioni possono essere oggetto di profilazione da parte di terzi.

La LPD definisce la profilazione come qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti personali di una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti concernenti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, i luoghi di permanenza e gli spostamenti di tale persona (cfr. art. 5 lett. f nLPD).

La profilazione comporta un rischio elevato per la personalità e i diritti fondamentali della persona interessata se comporta un collegamento tra dati che permette di valutare aspetti essenziali della personalità di una persona fisica (cfr. art. 5 lett. g nLPD). In questi casi, la profilazione è consentita solo con il consenso esplicito della persona interessata.

Se il trattamento dei dati previsto comporta un rischio elevato di violazione della personalità o dei diritti fondamentali della persona interessata, tale rischio deve essere analizzato in anticipo.

5. Estensione dell'obbligo di informare

L'obbligo di informare in caso di raccolta programmata dei dati personali viene notevolmente ampliato. Al momento della raccolta dei dati, la persona interessata deve ricevere le seguenti informazioni obbligatorie:

- identità e dati di contatto del responsabile della protezione dei dati;
- finalità del trattamento;
- in caso di comunicazione dei dati: i destinatari (ad esempio, le autorità);
- in caso di comunicazione dei dati all'estero: anche lo Stato o l'organismo internazionale (ciò vale anche per la registrazione su sistemi o «cloud» che si trovano all'estero);
- in caso di raccolta indiretta di dati (se i dati non vengono raccolti presso la persona interessata, ma presso terzi): anche le categorie di dati personali trattati.

Un'istituzione o un'organizzazione agisce in modo programmato se il responsabile ottiene deliberatamente i dati, ad esempio se raccoglie i dati dei collaboratori per il lavoro delle Risorse umane o informazioni sui clienti (al momento dell'entrata).

Non è necessario informare la persona interessata di ciò che già conosce o che ha reso accessibile. Non è nemmeno necessario informarla nuovamente ogni volta che si raccolgono dati, se esiste un certo nesso temporale e contenutistico tra le informazioni fornite in precedenza e la raccolta attuale.

Non vi è alcun obbligo di informare se la richiesta di accesso è manifestamente infondata o querulosa (ad esempio, se viene presentata più volte in un breve arco di tempo).

6. Estensione dei diritti della persona interessata

Viene ora introdotto il diritto della persona interessata di farsi consegnare dati o di esigerne la trasmissione a terzi. La persona interessata può chiedere che i dati che la concernono siano consegnati a lei o a terzi da lei designati in un «formato elettronico usuale».

Per «formato elettronico usuale» si intende un formato che consenta la lettura automatica dei dati in forma strutturata all'interno di un sistema informatico (ad esempio, in EXCEL).

Di norma, la consegna o la trasmissione a terzi devono essere concesse a titolo gratuito. Possono essere rifiutate se richieste in modo manifestamente querulo o per un uso improprio.

7. Registro di tutte le attività di trattamento

Il responsabile deve ora tenere e aggiornare costantemente un registro di tutte le attività di trattamento dei dati (assolutamente obbligatorio per le aziende con almeno 250 collaboratori; il Consiglio federale può comunque decretare deroghe per le aziende più piccole). Il registro deve contenere le seguenti informazioni minime:

- identità del responsabile;
- finalità del trattamento;
- descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di dati personali trattati;
- categorie di destinatari;
- periodo di conservazione dei dati personali o criteri per determinare tale periodo;
- descrizione generale dei provvedimenti volti a garantire la sicurezza dei dati (provvedimenti di protezione tecnici e organizzativi atti a prevenire violazioni della sicurezza dei dati);
- in caso di comunicazione dei dati all'estero: indicazione dello Stato nonché comunicazione delle garanzie volte ad assicurare un'adeguata protezione dei dati.

8. Inasprimento delle sanzioni

La LPD prevede ora sanzioni penali sotto forma di multa fino a CHF 250'000. Tali sanzioni sono rivolte principalmente al personale dirigente e solo eccezionalmente ai collaboratori esecutori.

Inoltre, l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) può avviare una procedura d'inchiesta di diritto amministrativo ed emanare decisioni.

Prospettive e raccomandazioni

Il termine di referendum contro la revisione della LPD è scaduto inutilizzato. L'entrata in vigore della nuova LPD è ora prevista per il 1° settembre 2023. L'applicazione sarà immediata, poiché non sono previsti termini transitori per l'adeguamento alla nuova legge.

Da agosto 2022, il Consiglio federale ha emanato disposizioni esecutive concrete sotto forma di ordinanza, che forniscono maggiore chiarezza.

Per il momento, si raccomanda alle istituzioni e alle organizzazioni per persone bisognose di assistenza di affrontare la nuova LPD e i suoi effetti in generale, di analizzare la propria situazione e, se necessario, di chiedere consiglio. Sulla base dell'analisi della propria situazione, le istituzioni dovrebbero definire i provvedimenti necessari e pianificarne l'attuazione.

Stiamo sviluppando offerte concrete di orientamento per le istituzioni e le organizzazioni per persone bisognose di assistenza.

Su Internet sono disponibili maggiori informazioni:

- sul testo della nuova LPD: <https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2017/20170059/Schlussabstimmungstext%203%20NS%20D.pdf>
- sul regolamento europeo sulla protezione dei dati (RGPD/GDPR): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1678357630681&from=IT>
- sul confronto tra la precedente/nuova LPD e il RGPD: https://www.mll-news.com/wp-content/uploads/2020/10/DSG-Revision_Gegenu%CC%88berstellung.pdf

Per qualsiasi richiesta di sostegno è possibile contattare le seguenti persone:

ARTISET:	Hans-Ulrich Zürcher 031 351 58 85 zuercher@advokatur-zuercher.ch
	Yann Golay 031 385 33 36 y.golay@curaviva.ch
senesuisse:	Christian Streit 031 911 20 00 chstreit@senesuisse.ch
Spitex Svizzera:	Cornelis Kooijman 031 370 17 52 kooijman@spitex.ch

Aggiornamento al: 22 febbraio 2023